

REGOLAMENTO (CE) N. 2550/2001 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2001

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 4 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2529/2001 istituisce un nuovo regime di premi in sostituzione di quello istituito dal regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000 ⁽⁵⁾. Per tener conto delle nuove disposizioni e per fini di chiarezza occorre definire nuove norme in sostituzione di quelle stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2814/90, del 28 settembre 1990, recante modalità d'applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasce pesanti ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2234/98 ⁽⁷⁾, (CEE) n. 2385/91, del 6 agosto 1991, recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/1999 ⁽⁹⁾, (CEE) n. 2230/92, del 31 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime di premi per pecora e per capra nelle isole Canarie ⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 3567/92, del 10 dicembre 1992, recante modalità d'attuazione

dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti, di cui al regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1311/2000 ⁽¹²⁾, (CEE) n. 2700/93, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 ⁽¹⁴⁾ e (CE) n. 2738/1999, del 21 dicembre 1999, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine ⁽¹⁵⁾ nonché abrogare detti regolamenti.

- (2) Il regime del premio per pecora di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2829/2001 rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92. Ne consegue che il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disciplinare le materie pendenti non contemplate dal regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio ⁽¹⁶⁾ (nel prosieguo il «sistema integrato»), in particolare quelle relative ai periodi e alle condizioni concernenti le domande di premio e di premio supplementare nonché la durata del periodo di detenzione.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001 prevede la possibilità di concedere un premio ai produttori di carni caprine in determinate zone della Comunità. Tali zone dovrebbero pertanto essere stabilite in conformità dei criteri specificati in tale disposizione.
- (4) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2529/2001 i produttori la cui azienda è situata, almeno per il 50 % della superficie agricola utilizzata, in zone svantaggiate o isolate possono richiedere un premio supplementare. L'articolo 4, paragrafo 2, indica le zone geografiche specifiche in cui i produttori di carni caprine soddisfano le condizioni necessarie per aver diritto al premio per capra. Occorrerebbe stabilire le disposizioni relative alla dichiarazione che deve essere fornita dai produttori soddisfacenti a tali criteri in modo che gli Stati membri possano stabilire se sono soddisfatte le condizioni adeguate per la concessione dell'aiuto per evitare pagamenti ingiustificati ad aziende non ammissibili. Nel caso in cui i produttori non devono presentare,

⁽¹⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 268 del 29.9.1990, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 281 del 17.10.1998, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU L 219 del 7.8.1991, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU L 275 del 26.10.1999, pag. 9.

⁽¹⁰⁾ GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 97.

⁽¹¹⁾ GU L 362 dell'11.12.1992, pag. 41.

⁽¹²⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 31.

⁽¹³⁾ GU L 245 dell'1.10.1993, pag. 99.

⁽¹⁴⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

⁽¹⁵⁾ GU L 328 del 22.12.1999, pag. 59.

⁽¹⁶⁾ GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11.